



PROVINCIA DI VERONA



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Provincia di Verona e il Colognola ai Colli
per apportate variazioni all'accordo di programma sottoscritto in data 18 dicembre 2018,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto
legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

FRA

- il Colognola ai Colli, di seguito denominato "Comune", C.F. 00267000230, rappresentato dal Sindaco pro tempore Giovanna Piubello,
- e
- la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Manuel Scalzotto,

premesse che:

- in data 18 dicembre 2018 era stato sottoscritto, tra la Provincia di Verona e il Comune di Colognola ai Colli, l'accordo di programma per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "realizzazione di un intervento di miglioramento sicurezza stradale su strada provinciale 10 in frazione S. Zeno" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, di cui all'avviso pubblico per le manifestazioni di interesse da parte dei Comuni (protocollo 27630 al 29 giugno 2018) per risolvere punti critici e migliorare la sicurezza della viabilità con interventi esclusivi sulle strade provinciali;
- con determinazione dirigenziale n. 4009 del 5 dicembre 2018, la Provincia aveva impegnato il contributo di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00), relativamente alla realizzazione dell'opera pubblica, oggetto della compartecipazione finanziaria, e alle condizioni di cui all'accordo;
- con nota protocollo provinciale 58517 del 16 novembre 2021, il Comune di Colognola ai Colli ha richiesto, per sopravvenute esigenze comunali, la devoluzione del contributo concesso con l'accordo di programma, sottoscritto nel 2018, dal progetto "intervento di miglioramento della sicurezza stradale su strada provinciale 10 in frazione S. Zeno" all'esecuzione dei lavori di "messa in sicurezza tratto di via Montanara con realizzazione di un percorso ciclo – pedonale";

considerato, altresì che:

- la variazione dell'intervento originario è coerente con le stesse finalità richieste per l'ammissione alla procedura originaria e al relativo contributo, e precisamente quello di risolvere punti critici e migliorare la sicurezza della viabilità, con interventi esclusivi sulle strade provinciali;
- con nota protocollo provinciale 48444 del 28 settembre 2022, la Provincia ha riscontrato favorevolmente la richiesta comunale di modificazione dell'oggetto dell'intervento;

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma che modifica l'accordo sottoscritto il 18 dicembre 2018.

Articolo 2 (Modificazioni dell'accordo di programma sottoscritto il 18 dicembre 2018)

1. All'accordo di programma sottoscritto dal Sindaco di Colognola ai Colli in data 18 dicembre 2018 e dal Presidente della Provincia nel medesimo giorno sono apportate le seguenti variazioni:

- 1.1 L'articolo 2, nel comma 1, viene sostituito dal seguente:

“ La “Provincia” e il “Comune” convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione dell'opera pubblica “messa in sicurezza tratto di via Montanara con realizzazione di un percorso ciclo – pedonale”;

- 1.2 L'articolo 6, nei commi 1 e 2, viene sostituito dal seguente:

1. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere relative all'opera pubblica “messa in sicurezza tratto di via Montanara con realizzazione di un percorso ciclo – pedonale”, verranno prese in carico dalla “Provincia” e dal “Comune” per le opere di competenza, secondo lo schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo/esecutivo dell'opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.

2. La “Provincia” potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la presa in carico provvisoria dell'opera pubblica “messa in sicurezza tratto di via Montanara con realizzazione di un percorso ciclo – pedonale”, a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionali, in pendenza del collaudo tecnico amministrativo.

Articolo 3

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di Colognola ai Colli
Il Sindaco Giovanna Piubello

Per la Provincia di Verona
Il Presidente Manuel Scalzotto

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.